

## ACCORDO INDIVIDUALE

per la prestazione di attività lavorativa in modalità "lavoro agile ex artt. 18 e ss legge 2 maggio 2017, n. 81"

### TRA

L'ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRALE (di seguito "Ente") con sede legale in Napoli, al Piazzale Pisacane – interno porto, C.F. 95255720633", rappresentata dall'Avv. Andrea Annunziata, nato a San Marzano sul Sarno il 07/02/1955, codice fiscale NNNNDR55B07I019A.

### E

-omissis- (di seguito "il dipendente"), dipendente a tempo indeterminato incardinata presso l'Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale, matr.-omissis- categoria -omissis-.

### 1. Definizione di lavoro agile

Il lavoro agile consiste in una modalità di prestazione di lavoro subordinato semplificata di lavoro, diversa dal telelavoro, che si svolge con le seguenti modalità:

- esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto.
- esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dalla propria abituale sede di lavoro **per tre giorni** a settimana.

### 2. Luogo e modalità di svolgimento della prestazione

La prestazione lavorativa potrà essere espletata per:

- tre giorni a settimana presso l'abitazione della dipendente o altro luogo privato di pertinenza diverso dalla abituale abitazione della dipendente, circa i quali dovrà dare, tempo per tempo, preventiva informativa al Dirigente dell'Ufficio di appartenenza e all'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico;
- la collocazione delle ore nella settimana di smart working sarà definita secondo una pianificazione definita direttamente con il Dirigente dell'Ufficio di appartenenza.
- comportando tale modalità unicamente una diversa ed eccezionale modalità di svolgimento della normale attività lavorativa, al termine di tale periodo verrà ripristinata – senza necessità di alcuna comunicazione preventiva – l'ordinaria modalità della prestazione di lavoro.
- in ogni caso, anche durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile" la sede di lavoro, ad ogni altro effetto, continua ad essere quella dell'ADSP del Mar Tirreno centrale sita in Napoli al Piazzale Pisacane.

### 3. Durata della prestazione lavorativa

L'attività in "modalità agile", svolta per le ore giornaliere previste dal vigente CCNL dei Lavoratori portuali, inizia decorre dalla sottoscrizione del presente accordo.

#### **4. Salute e sicurezza sul lavoro**

Per effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile la dipendente utilizzerà il personal computer portatile già fornito dall'Ente e già utilizzato per la durata del periodo dello smart working emergenziale.

Al dipendente si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23, 1 n.81/2017. Inoltre, si applicano gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. alle prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali, ossia quelli relativi agli obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro.

La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell'esigenza di riservatezza dei dati trattati.

Il dipendente assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a disposizione esclusivamente nell'interesse dell'Ente, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla extranet Aziendale, considerata la natura non stabile e non continuativa dell'attività fuori sede di cui allo smart work disciplinato dal presente accordo, il dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless).

#### **5. Prestazione**

Il dipendente riconosce che la prestazione lavorativa resa in forme di smart working comporta, in modo specifico, una condotta informata ai principi di correttezza e moralità. Il dipendente è tenuto nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) a segnalare al Dirigente con la massima tempestività la situazione venutasi a determinare.

#### **6. Riservatezza e Privacy**

Si rammenta infine che, a norma di legge e di contratto, il dipendente è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e che conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

#### **7. Normativa applicabile**

Si precisa che nel corso del periodo durante il quale il dipendente presterà la sua attività con la modalità smart work, il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presta la propria attività con la modalità tradizionale.

In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza disciplinata dalla normativa in discorso, il dipendente è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione e/o richiesta previsti.

#### **8. Recesso dell'Ente**

Considerato che lo smart work potrà essere realizzato e mantenuto solo quando e finché tale modalità lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello qualitativo-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede aziendale, in assenza di dette condizioni l'Ente, dopo opportuni colloqui gestionali volti a verificare direttamente con il dipendente quanto in corso, potrà, se la predetta situazione

perdura, nonostante detti colloqui, recedere dal presente accordo con effetto immediato.

### **9. Recesso de Lavoratore/Lavoratrice**

Il dipendente ha facoltà di recedere dal presente accordo in via anticipata rispetto alla scadenza del o stesso, dandone formale comunicazione con il preavviso di sette giorni.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Il datore di lavoro \_\_\_\_\_ (firma)

Per ricevuta e accettazione

Il lavoratore \_\_\_\_\_ (firma)